

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza emessa in data 10 maggio 2017 ha confermato, nei confronti di V.L. e C.G., la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Trento.

Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di entrambi gli imputati con condanna alla pena - sospesa - di mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa (previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato) per il reato di concorso nel porto non consentito di un fucile calibro 12 (fatto avvenuto il (OMISSIS)).

1.1 In fatto, va evidenziato che la vicenda oggetto di giudizio si incentra sulla temporanea "cessione" dell'arma - durante una battuta di caccia - dal V. (soggetto autorizzato al porto) al C. (soggetto non autorizzato al porto).

Secondo la Corte di Appello tale momentaneo utilizzo dell'arma da parte del C. è punibile, in ragione della consistenza temporale del possesso - quantificato in circa 15 minuti sulla base delle deposizioni acquisite - e del fatto che il C. utilizzo l'arma in questione per esplodere un colpo. Entrambi gli imputati erano consapevoli dell'assenza di titolo abilitativo in capo al C..

2. In particolare, esaminando il contenuto dei motivi di appello, la Corte di secondo grado afferma che:

- il rapporto del C. con l'arma è stato effettivo e non ridotto a pochi attimi, dunque non rileva che durante l'azione il V. sia rimasto nei pressi, essendo transitata l'arma nel dominio di fatto del soggetto non titolato;

- non risultano applicabili altre fattispecie, atteso che nel momento in cui l'arma è entrata nella materiale disponibilità del C., per un tempo apprezzabile, si concretizza il reato di porto abusivo, nè il contesto venatorio può fungere da esimente;

- il concorso del V. consiste nella cessione temporanea dell'arma, accompagnata da indicatori fattuali che rivelano la consapevolezza della assenza di abilitazione in capo al C..

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del comune difensore - V.L. e C.G. - articolando distinti motivi.

3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione.

Si ribadisce che il possesso dell'arma in capo al C. è durato circa quindici minuti (sulla base della attività di osservazione svolta dagli operanti) e il V. era nei pressi. Non vi sarebbe un reale "potere di fatto" sull'arma da parte del C.. Non vi era, pertanto, alcun obbligo di denuncia e la condotta non sarebbe penalmente rilevante.

Non si tratta - in tesi - di una "cessione" in senso proprio, ma di un momentaneo rapporto con l'arma, da parte del soggetto non titolato, avvenuto sotto il costante controllo del soggetto titolato.

3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione del fatto.

La proposta di riconduzione della condotta alla previsione di legge di cui all'art. 35 Tulp è stata ingiustamente disattesa.

Ma in ogni caso si evidenzia che non vi è stata alcuna "cessione" dell'arma, in senso giuridico-formale.

La cessione è momentanea e non punibile. Si afferma, in particolare, che se l'uso momentaneo dell'arma avviene sotto il costante controllo del soggetto titolato non vi è alcun reato.

3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a carico di V.L..

L'arma, si afferma, è stata solo "provata" dal C. perchè costui era interessato al suo acquisto.

Non vi è alcuna prova della consapevolezza soggettiva, in capo al V., dell'assenza di titolo abilitativo in capo al C..

3.4 Al quarto motivo si deduce ulteriore vizio argomentativo. Si ritiene che la decisione di secondo grado sia meramente riproduttiva dei contenuti espressi dal primo giudice, senza adeguata risposta alle censure.

4. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.

4.1 Il ricorrente riproduce le censure già esposte in sede di merito, cui è stata fornita risposta che il Collegio ritiene adeguata ed immune da vizi in diritto.

Va premesso che in tema di armi la legislazione è ispirata ad un condivisibile rigore, in ragione delle potenziali conseguenze lesive di condotte poste in essere da soggetti inesperti. Il rapporto, anche temporaneo, con l'arma - purchè di durata apprezzabile comporta l'obbligo della denuncia (e la verifica dei requisiti soggettivi di idoneità) anche se la detenzione deriva da affidamento, cessione o qualsivoglia altro motivo (così Sez. 1, n. 3490 del 26.9.1986, rv 175396; Sez. I n. 6912 del 29.4.1992, rv 190557).

4.2 Ora, il caso in esame - per come congruamente ricostruito in sede di merito - ha visto il trasferimento dell'arma, durante la battuta di caccia, dal soggetto "titolato" a quello "non titolato". Le modalità del fatto sono incontestate, essendo pacifico che il C. ha imbracciato l'arma e ha mantenuto il possesso per almeno quindici minuti, anche adoperando l'arma.

Ciò, effettivamente, attribuisce al fatto - come si è ritenuto in sede di merito - caratteri di illiceità del porto, atteso che non si è trattato di una semplice "esibizione" dell'arma ma di un - sia pur temporaneo - impossessamento da parte del soggetto sprovvisto di abilitazione. A nulla rileva, sul punto, la compresenza del soggetto "titolato", ribadita nel ricorso, posto che la durata apprezzabile del "rapporto diretto" tra il soggetto "non titolato" e l'arma determina la fuoriuscita di questa dalla sfera di controllo del legittimo detentore e - specularmente - l'ingresso nel dominio volontaristico della persona sprovvista di titolo, il che è aspetto sufficiente a concretizzare (proprio per l'assenza di una reale volontà di cessione definitiva) l'illegittimità del porto.

A conclusioni del tutto analoghe è pervenuta questa Corte in un caso caratterizzato da profonde analogie con il presente (cessione temporanea dell'arma durante una battuta di caccia), deciso con sentenza emessa da questa Prima Sezione il 16.1.2018 (n. 20186 del 2018) ai contenuti, condivisi dal Collegio, si opera rinvio.

4.3 Quanto detto sopra esclude la fondatezza dei primi due motivi di ricorso. Il terzo ed il quarto motivo sono, invero, inammissibili per manifesta infondatezza.

La consapevolezza, da parte del L., dell'assenza di titolo abilitativo in capo al C. è stata argomentata razionalmente, in sede di merito, sulla base delle concrete emergenze istruttorie, sicchè la doglianza si traduce in una mera richiesta di rivalutazione, non consentita nella presente sede di legittimità.

Le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nell'a decisione impugnata ricalcano, infine, legittimamente quelle impiegate dal primo giudice, posto che i motivi di appello riproponevano - come del resto è normale che sia, in assenza di nova - i temi già trattati.

Non vi è dunque alcun omesso esame delle censure quanto una condivisione dei profili argomentativi già esposti in primo grado.

I ricorsi vanno, nel loro complesso rigettati. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019